



FEDERAZIONE NAZIONALE PRO VITA ODV

Organizzazione di Protezione Civile, Ambientale, Animale fondata nel 1992
Via A. Venditti n. 5 – 82030 Ponte (Benevento)

SEGRETERIA FEDERALE DELLA CAMPANIA

Esenzione imposta di registro art. 82 D. Lgs. 117/2017

1^a copia



STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Costituente quale allegato all'Atto Costitutivo il 15.12.1992
(modifiche ed integrazioni definitive del 13/09/2026)*



FEDERAZIONE PRO VITA ODV

Organizzazione di Protezione Civile, Ambientale ed Animale
Via Antonio Venditti n. 5 - 82030 Ponte (BN)

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea Costituente del 15.12.1992 e modificato definitivamente
dall'Assemblea degli Associati il 13.09.2026)



Articolo 1

(Costituzione, Denominazione, Sede Sociale e Simbolo)

1. **L'Associazione Federazione Pro Vita ODV** (ovvero **Federazione Nazionale Pro Vita ODV** nel caso previsto dall'art. 17 comma 1 del presente Statuto) (**Acronimo: Federvita ODV**), ente del terzo settore (ETS) costituito con atto pubblico il 15/12/1992 e registrato presso l'ufficio del Registro di Benevento il 18/12/1992, è una **Associazione di volontariato** (già riconosciuta ai sensi della L. 266/91 con Decreto del Presidente della Regione Campania del 05 aprile 1995 e trasmigrata nel RUNTS ai sensi del D. Lgs 117/2017), di tipo democratico con sede legale in Ponte (BN) alla via Antonio Venditti n. 5. L'eventuale modifica dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune di Ponte (BN) non comporterà modifica allo statuto.
2. **Ambito di Operatività.** L'organizzazione opera prevalentemente nelle province della Regione Campania dove stanno propri aderenti; a tale fine la stessa potrà istituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni per il conseguimento dei fini sociali; essa può altresì istituire organi o servizi aventi competenza regionale. La stessa potrà operare anche fuori dalla Regione Campania e su **tutto il territorio nazionale**, assumendo la denominazione nazionale (**Federazione Nazionale Pro Vita ODV**), nei casi previsti dall'articolo 17 co 1 del presente Statuto nel caso in cui alla stessa aderiscano associazioni di altre regioni italiane.
3. La **forma giuridica** assunta dalla Federazione Pro Vita ODV è quella della **Associazione** (art. 13 Cost., 36 ss C.C.) ed il suo simbolo è un cerchio diviso in tre sezioni uguali: nella sezione a destra è raffigurato un albero di colore verde; nella sezione a sinistra è raffigurato un orsacchiotto; nella sezione sotto è raffigurata una circonflessione di alette.

4. Il simbolo della Federazione Pro Vita odv non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti nel presente statuto.
5. La Federazione Pro Vita odv è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia.

Articolo 2

(Finalità, Solidarietà, Scioglimento, Confederazione, Oggetto Sociale)

1. La finalità primaria dell'organizzazione è la tutela della vita, ogni forma di vita (animale, vegetale, umana) contro calamità naturali – sociali o danneggiamenti da chiunque perpetrati ed, in particolare, ai sensi dell'art. 5 lett. e/f/y D. L. 117/2017:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al **miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo**, ai sensi della L. 14/08/1991, n. 281;
 - b) interventi di **tutela** e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del **paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del Testo unico di Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 1/2018 come da censimento del Dipartimento della Protezione Civile del 06.06.1996 e del 18.07.2005 e del censimento della Regione del 23.12.2010 con **iscrizione nel registro territoriale della protezione civile** a mezzo **decreto n. 8 del 19 febbraio 2018** in esecuzione del Vigente Testo Unico di Protezione Civile di cui al D. Lgs. 1/2018;
2. Non ha alcun fine di lucro, è apartitica, ha durata a tempo indeterminato; tuttavia essa può essere sciolta con il voto dei 4/5 delle organizzazioni Aderenti. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altra associazione avente analoga finalità individuato dall'ultima assemblea dei soci.
3. Si considera la possibilità che altri enti o associazioni, che perseguono fini simili a quelli della federazione pro vita odv, aderiscano alla stessa affidando alla federazione stessa la gestione, la organizzazione, l'assistenza ed il controllo dei propri nuclei o gruppi operativi, nel rispetto e nell'autonomia dei rispettivi statuti.
4. Le attività svolte dalla Federazione Pro Vita e dai suoi volontari da attuare con le associazioni, enti e organizzazioni che aderiscono o collaborano con la Federazione medesima e dai loro volontari saranno coordinate dai **coordinamenti territoriali** istituiti ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del presente statuto.

5. Come oggetto sociale, la Federazione Pro Vita ODV:

- a) Ricerca le cause del **degrado ambientale** e del progressivo disfacimento degli **ecosistemi**, sensibilizzando gli organi competenti ad attuare azioni risolutive;
- b) Promuove attività di sensibilizzazione e di diffusione dei problemi che interessano l'**ambiente** circostante. Tutela della **Montagna** ed attività di **escursionismo**;
- c) Interviene in caso di **calamità naturali** e sociali, legati all'assetto del **Territorio** e delle sue fragilità, o **incendi boschivi** con appositi gruppi di volontariato organizzato;
- d) Segnala alle autorità competenti ogni situazione o attività che possa in qualche modo mettere in pericolo la **pubblica incolumità**;
- e) Difende tutte le specie **animali e vegetali, terrestri o acquatiche**, in particolare modo quelle in via di estinzione;
- f) Interviene, con mezzi opportuni, al fine di evitare **maltrattamenti agli animali**;
- g) Attività di **tutela degli animali** da affezione e **prevenzione del randagismo**;
- h) Vigila sulla integrità degli **habitat naturali**, dei **parchi naturali**, dei **boschi**, della **flora spontanea** e dei prodotti del **sottobosco** e della **fauna** che vive in tali ambienti;
- i) Segnala alle Autorità attività illecite che determinano **danno all'ambiente**, agli **animali**, alle **persone** ed alle **bellezze naturali, archeologiche, artistiche e storiche**;
- l) Segnala alle Forze dell'Ordine ed alle Polizie Locali **eventi dannosi per la sicurezza urbana** o situazioni di **disagio sociale** ai sensi della L. 94/2009;
- m) Realizza **radiocollegamenti amatoriali** – anche per finalità di **protezione civile e di ricerca persone** – ed esercita attività di **safety in manifestazioni civili o sportive**;
- n) Tutela della **vita**, ogni forma di vita, e della **qualità della vita**, anche all'interno di **istituti di reclusione** e di pena, di cittadini comunitari o **extracomunitari**;
- o) Svolgimento di **attività delegate** fiduciariamente da enti pubblici o da privati nelle **materie di competenza** dell'associazione ed **attività di pubblico interesse** per cui non è richiesta autorizzazione ai sensi del principio di **sussidiarietà** (art. 118 Cost.).

Articolo 3

(Organi Sociali)

1. Gli organi sociali si dividono in organi amministrativi o ausiliari. Essi osservano la parità di genere e possono riunirsi anche telematicamente.

Sono organi amministrativi:

- L'Assemblea degli Associati (provinciale, federale/regionale e nazionale);
- Il Presidente (provinciale, federale/regionale, nazionale);
- Il Consiglio Direttivo (c.d. provinciale, consiglio federale, direzione nazionale);
- Il Collegio dei Revisori/Probiviri.

Sono organi ausiliari:

- Il Consiglio Tecnico Scientifico;
- Il Consiglio Legale;
- L'Ufficio di Presidenza, il Capo di Gabinetto ed il Segretario Particolare;
- I Distretti Comprensoriali ed i relativi Segretari.

2. Le segreterie provinciali sono amministrativamente autonome, fermo restando il rispetto del presente statuto.
3. Gli organi ausiliari sono al servizio di tutte le realtà associative territoriali.

Articolo 4

(Attività di Volontariato e gratuità delle prestazioni)

1. La Federazione Pro Vita svolge esclusivamente attività di volontariato e si avvale, per dette attività dei propri volontari che svolgono la loro opera **senza** alcun fine di lucro.
2. L'**attività di volontariato** svolta può essere sia di tipo burocratico e amministrativo che di carattere operativo ma **sempre spontaneo e gratuito**.
3. Laddove per cause di forza maggiore, l'associazione fosse obbligata ad assumere personale per svolgere lavoro subordinato, tali **lavoratori non supereranno il 50% dei volontari** di cui ai comma 1 e 2.

Articolo 5

(Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea dei soci può essere provinciale, federale regionale o generale nazionale ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa è composta da tutti gli iscritti all'associazione, nell'ambito del territorio di competenza.
2. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe; in nessun caso la delega può essere conferita agli amministratori.
3. In prima convocazione l'assemblea è valida se sono presenti, in proprio o per delega, la metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
4. Essa è convocata e presieduta dal rispettivo Presidente o suo sostituto, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, e sempre in via ordinaria, ogni tre anni per l'elezione degli organi sociali oppure in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
5. Essa può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli iscritti, del Consiglio Direttivo o degli altri organi sociali; in tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere svolta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza qualificata dei 4/5 dei soci presenti in proprio o per delega.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) Eleggere il Presidente;
 - b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) Eleggere i revisori/probiviri;
 - d) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) Approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
 - f) Approvare il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14/1° D. Lgs 117/2017;
 - g) Approvare o respingere proposte di modifiche allo Statuto.
8. In caso di approvazione del bilancio e nei giudizi relativi alle loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



Articolo 6 *(Il Presidente)*

1. Il Presidente è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica tre anni con la possibilità di essere rieletto.
2. E' il legale rappresentante dell'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni tre mesi.
4. Rappresenta l'organizzazione presso gli enti pubblici e privati presenti sul territorio di competenza.
5. Nomina, all'interno del Consiglio Direttivo tre vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo. Conferisce deleghe attinenti ai vari settori operativi.
6. I presidenti delle sezioni provinciali sono componenti di diritto del consiglio federale regionale e i presidenti federali regionali sono componenti di diritto della direzione nazionale.
7. Nella riunione del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, decide il voto del presidente. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva; nel caso di votazione contraria del consiglio direttivo il provvedimento, se reversibile, decade.
8. Formula l'ordine del giorno del consiglio direttivo.

Articolo 7
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Provinciale dei soci ed è composto da cinque membri – dai quali il Presidente Provinciale nomina tre vice presidenti provinciali di settore di cui uno con funzioni vicarie, il segretario generale ed il segretario amministrativo –. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio è integrato da un delegato di ogni associazione aderente o confederata e può cooptare altri tre membri, quali esperti di settore, con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno.
3. Esso può essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o su richiesta del comitato federale di garanzia associativa; in queste ultime ipotesi, il consiglio si deve tenere entro il termine di giorni venti.
4. Esso è validamente costituito con la metà più uno dei membri elettivi.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Emanare i Regolamenti associativi;
 - b) Sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
 - c) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei soci, coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - d) Scegliere il personale idoneo per le varie attività di volontariato associativo;
 - e) Nominare un ufficio di presidenza per lo svolgimento delle funzioni esecutive demandate al Presidente – su richiesta dello stesso – dal quale, il Presidente stesso, nominerà il segretario particolare;
 - f) Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti alla federazione;
 - g) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - h) Stabilire, la quota annua degli aderenti.
6. Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale secondo le dinamiche interne all'organo; le deleghe sono conferite dal Presidente.
7. Il Segretario Generale è a capo del personale e può essere demandato alla tenuta dei registri sociali, mentre al segretario amministrativo può essere demandato alla tenuta del registro di cassa.
8. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 8

(Il Collegio dei Sindaci Revisori Probiviri)

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti nell'assemblea dei soci.
2. Elegge nel suo interno il presidente del collegio.
3. Il Collegio esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
4. Il Collegio cura l'osservanza dello statuto dal punto di vista disciplinare.
5. Esso agisce di propria iniziativa, sia collegialmente che singolarmente, su richiesta degli organi sociali o su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
6. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea dei soci con relazione scritta e firmata posta alla vista di tutti gli aderenti.
7. Nei casi e nei modi previsti **dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017** è nominato **l'Organo di Controllo**, anche monocratico, ed ha anche la funzione di Revisione Legale. Tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
8. Nei casi previsti **dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017**, è nominato un **revisore legale dei conti** o designata una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente comma.

Articolo 9

(Organi Provinciali Ausiliari)

1. Gli Organi Provinciali Ausiliari sono:

- a) Consiglio Tecnico Scientifico.

1. E' composto dal Presidente eletto dall'Assemblea Provinciale dei Soci e da tutti quei soci il cui parere sia ritenuto utile dal presidente dello stesso consiglio.
2. Si può avvalere di consulenze esterne.
3. Può nominare apposite commissioni di studio sulle varie problematiche trattate dall'organizzazione.
4. Si può riunire quando lo ritiene opportuno o quando gli organi sociali lo richiedono per consultazioni tecniche.
5. E' compatibile con le altre cariche sociali.

b) Consiglio Legale.

1. E' composto da avvocati, notai, uomini di legge, consulenti del lavoro e commercialisti iscritti alla organizzazione.
2. Patrocina attraverso i suoi componenti le azioni legali derivanti dall'attività associativa.
3. Il patrocinio legale, per i soci, è gratuito fatte salve le spese sostenute e gli oneri derivanti.
4. Elegge nel suo seno il presidente.
5. Può essere riunito a discrezione del presidente o su richiesta degli organi sociali.
6. E' compatibile con altre cariche sociali.

c) Distretti Comprensoriali.

1. Sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina, nell'atto, anche il segretario.
2. Il Distretto ha gli stessi confini territoriali delle Comunità montane o dei comuni e può essere formato se sul territorio risiedono almeno quindici soci.
3. Il segretario dura in carica tre anni e può essere cooptato nel consiglio direttivo con solo voto consultivo.
4. Il distretto dà impulso locale alle attività associative, attuando quanto disposto dal consiglio direttivo o dal presidente provinciale.

d) Ufficio di Presidenza e Segreteria Particolari.

1. E' l'organo di staff della Presidenza dell'Associazione. Esso è composto dal Capo di Gabinetto, dai Segretari Particolari del Presidente, dal Portavoce delegato alle relazioni esterne e dai consulenti individuati dal Presidente.
2. L'ufficio di Presidenza può essere Provinciale, Federale Regionale o Nazionale.

Articolo 10

(Gratuità delle Cariche Sociali)

1. Tutte le cariche sociali, sia federali che ausiliarie, sono gratuite fatte salve le spese sostenute per le attività associative.
2. Le cariche ricoperte all'interno degli organi sociali hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate.
3. Le cooptazioni e le sostituzioni fatte durante il triennio scadono al termine del triennio medesimo.

Articolo 11
(Patrimonio e Bilanci Sociali)

1. Il patrimonio sociale è formato dai proventi del tesseramento, dei lasciti ricevuti, dalle contribuzioni volontarie, da contributi pubblici e da eventuali gettiti da attività marginali culturali o propagandistiche. Il patrimonio è destinato all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. E' pertanto vietata ogni forma di distribuzione, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, lavoratori e collaboratori, associati o componenti degli organi sociali.
2. In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio sociale andrà devoluto ad associazioni aventi analoghe finalità, che saranno individuate nell'ultima assemblea dei soci.
3. Dal bilancio associativo dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti. Il Bilancio coincide con l'anno solare.
4. L'approvazione dei bilanci avviene secondo le seguenti modalità: il consiglio direttivo propone, in sede di bilancio di previsione, un documento programmatico approvato a maggioranza semplice dei voti dall'assemblea ed, eventualmente, ove occorra, degli emendamenti apportati dall'Assemblea stessa; in sede di bilancio di conclusione, lo stesso è approvato a maggioranza semplice dei voti, se è stato rispettato il documento programmatico con le variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio. Qualora il bilancio consuntivo non fosse approvato, ovvero se gli organi amministrativi non avessero rispettato quanto disposto in sede di bilancio di previsione e nelle eventuali variazioni approvate, l'assemblea potrà chiedere, prima di approvare il bilancio, le dimissioni degli organi amministrativi o parti di essi.
5. Nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del codice del Terzo settore, il bilancio sarà approvato nei modi e nelle forme indicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; nel caso previsto dall'art. 14 comma 1 del codice del terzo settore, la assemblea approverà il "Bilancio Sociale".
6. I bilanci sono approvati in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e quello consuntivo deve riportare l'ammontare delle quote sociali.
7. Tutte le risorse dell'organizzazione sono destinate al perseguimento degli scopi sociali e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del codice del terzo settore, la federazione non distribuirà capitali, utili o avanzi di gestione tra gli associati.
8. La partecipazione a progetti vincolati con fondazioni o enti pubblici e privati le cui spese sono finalizzate alla realizzazione del progetto medesimo e coperte dall'associazione Capofila con propri stanziamenti non incidono sul bilancio dell'associazione.

Articolo 12

(Aderenti alla Federazione)

1. L'iscrizione alla Federazione Pro Vita è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta e che dichiarino di accettare senza riserve il presente statuto, il relativo regolamento di esecuzione ed i regolamenti interni.
2. Inoltre il socio deve versare la quota associativa nei modi e nella misura prevista dall'organo esecutivo.
3. La domanda di iscrizione va inoltrata al consiglio direttivo competente per territorio che si riserva il diritto di non accettarla qualora manchino i requisiti, dandone notizia all'interessato entro quindici giorni.
4. L'aspirante aderente può ricorrere entro 30 giorni al collegio dei sindaci revisori probiviri che a sua volta delibererà entro i successivi quindici giorni. In caso di appello al Presidente dell'associazione entro 30 giorni deciderà l'assemblea.
5. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per mancato versamento della quota sociale nei tempi e nei modi previsti dallo statuto e/o dai regolamenti associativi, qualora la loro permanenza nell'associazione sia giudicata inopportuna;
 - c) per morte;
 - d) per indegnità deliberata dal consiglio direttivo dovuta a violazione dello statuto e dei regolamenti associativi, per motivi disciplinari, per motivi di ordine morale o per gravi scorrettezze associative.
6. Le attività sociali sono svolte completamente o per la maggior parte dai volontari associati. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e possono essere rimborsate, ove possibile, le spese sostenute per le attività associative. L'associazione farà ricorso a personale retribuito solo in caso di necessità e solo nel numero minimo indispensabile per il funzionamento dell'organizzazione e delle sue attività.
7. I volontari operativi ed i dipendenti impegnati in dette attività sono assicurati contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso terzi anche a mezzo assicurazioni cumulative che vedono la compartecipazione di più organizzazioni.

Articolo 13

(Diritti e Doveri degli Aderenti)

1. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega se iscritti almeno tre mesi prima dello svolgimento della stessa.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, i regolamenti associativi, le delibere e le ordinanze dei vari organi associativi e di versare la quota sociale. Il socio, o l'aspirante aderente, si impegna a non adire in alcun modo a vie legali; tutte le controversie risolte dal collegio dei revisori probiviri o in assemblea dei soci.
3. Gli aderenti alla Federazione hanno altresì i diritti ed i doveri che discendono dal codice civile e dalla normativa in materia di terzo settore anche se non esplicitamente indicato nel presente statuto.
4. I Libri sociali sono: dei soci; dell'Assemblea; del Comitato Direttivo; dell'organo di controllo; dei revisori dei conti; dei volontari operativi. Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali nei modi previsti dal regolamento.

Articolo 14

(Quota Associativa)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal consiglio direttivo. Essa è annuale, non frazionabile, e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non possono, in caso di recesso o espulsione dall'organizzazione richiedere la restituzione della quota associativa o della documentazione eventualmente presentata all'atto dell'iscrizione.
3. Gli aderenti non in regola con il versamento della quota sociale, ancorché conservino la qualità di associato, non sono elettori e non sono eleggibili alle cariche associative, ma possono partecipare alle attività svolte dall'associazione.

Articolo 15

(Risorse Economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività associative o per reperire il materiale utile per tali attività, dà:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contribuzioni volontarie dei privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - d) Donazioni o lasciti testamentari;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Entrate derivanti da attività produttive marginali;
 - g) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente o del segretario amministrativo eventualmente delegato.

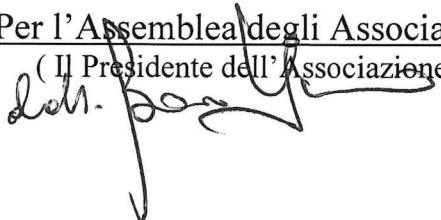
Articolo 16
(*Modifiche allo Statuto*)

1. Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'assemblea dei soci, dai vari organi sociali o da almeno il 10% dei soci.
2. Le proposte sono accettate con votazione favorevole della maggioranza di **4/5** degli aderenti all'organizzazione, in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 17
(*Norme Speciali, Transitorie e Finali*)

1. **Federazione Nazionale Pro Vita ODV.** Qualora all'Associazione Federazione Pro Vita aderiscano altre associazioni Pro Vita o Pro Natura operanti in Regioni diverse dalla Campania la stessa aggiungerà alla denominazione il carattere nazionale operando nelle regioni di tali associazioni e/o creando sedi nelle rimanenti regioni.
2. **Coordinamento Territoriale.** Le attività associative da svolgere unitamente dalla federazione e dalle associazioni ad essa aderenti e con il concorso di volontari di tutte le associazioni interessate, saranno poste in essere, dirette e coordinate da un coordinamento territoriale regionale o provinciale composto da un rappresentante per ogni associazione partecipante. Il coordinamento elegge nel suo interno il proprio presidente. Per le attività da svolgere in ambito nazionale il coordinamento sarà posto in essere da un consiglio nazionale, formato da delegati designati in numero uguale dalle singole associazioni, presieduto dal Presidente o da un Amministratore delegato.
3. **Continuità Amministrativa.** Il Presente Statuto, nella sua attuale formulazione, sostituisce il precedente approvato il 04.03.2023 e pubblicato presso **l'Ufficio del Registro di Benevento** in data **16.03.2023** al n. **391** mod. **3** e dispone circa le norme di funzionamento dell'associazione a partire dal giorno della pubblicazione. Restano in vigore l'Atto Costitutivo (Norma Istitutiva), gli statuti degli enti costituiti con altre organizzazioni quali federazioni e confederazioni, unioni di associazioni, coordinamenti e comitati. Restano altresì in vigore, nella parte compatibile con il nuovo statuto, i regolamenti associativi, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e le cariche sociali ritualmente elette. -
4. **Norma di Rinvio.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia al regolamento di esecuzione emanato dal consiglio federale, ai regolamenti interni provinciali, alle delibere ed alle ordinanze emanate dagli organi sociali competenti, al codice civile, alle leggi in materia ed alle disposizioni del Ministero del Lavoro.

Per l'Assemblea degli Associati
(Il Presidente dell'Associazione)





FEDERAZIONE PRO VITA ODV

Protezione Civile, Ambientale, Animale

Via Venditti 5 - 82030 Ponte (BN)

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il
Pagati € Mod. Vol.
Esenzione imposta di registro art. 82 D. Lgs. 117/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il Direttore Provinciale

N° OGGETTO: - Comunicazioni del Presidente;
Del - Modifiche Statuto Associativo;
- Varie ed Eventuali.-

L'anno 2026 il giorno tredici (13) del mese di settembre alle ore 10,30 in Paupisi (BN) presso la sede sociale, con convocazione fatta nei modi previsti dallo Statuto Vigente, si è riunita l'Assemblea della Federazione Pro Vita, presieduta dal Presidente per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui all'oggetto.--

L'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE PRO VITA

UDITA

La relazione del Presidente dalla quale si evince che alla nostra associazione di volontariato già censita ai sensi della legge 266/91 ed iscritta per trasmigrazione al RUNTS istituito dalla riforma del terzo settore di cui al D. Lgs 117/2017, ha ricevuto, dagli uffici del RUNTS l'esortazione a modificare alcune norme, con particolare riferimento a:

- a) rimozione riferimenti a tutela dei diritti di cui ai codici ICNPO 7000/7100;
- b) indicazione forma giuridica di associazione di volontariato e uso acronimo odv;
- c) adeguamento dei quorum nelle deliberazioni assembleari;
- d) gratuità delle prestazioni e impiego di lavoratori retribuiti;
- e) obbligo di destinazione del patrimonio per le finalità statutarie;
- f) norme sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
(disposizione di servizio n.....)

VISTO

Il Funzionario
Carlo Repola

Gli articoli che compongono lo Statuto di cui si propone l'approvazione e tenuto conto che la nuova formulazione recepisca le richieste ed i suggerimenti dell'ufficio RUNTS

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, lo statuto allegato e delega il Presidente dott. Filomeno Bovino di procedere ad ogni atto conseguente ivi compreso la pubblicazione presso l'ufficio del Registro di Benevento. Si richiede l'esenzione dell'imposta (art. 82 D. Lgs. 117/2017).

L'Assemblea termina alle 13,30. Di quanto sopra è redatto il presente verbale. FRLS.-

Eseguita registrazione il 15-09-2026

N° 737 Mod. 3 Vol. ✓

Pagati €

☐ Cedolare secca Art. 3 D. Lgs 14/3/2011 n. 23

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

dott. Filomeno Bovino